

ORDINE degli AVVOCATI BARI

Prot.....

Bari,

Estratto del verbale della seduta consiliare del giorno 26 ottobre 2016

OMISSIS

Punto n. 11 all'Ordine del Giorno

(Comunicazioni del Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri)

... “ Nota su pagamento Contributo Unificato in tema di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.:

Il Consiglio,

- viste le segnalazioni pervenute dagli iscritti che denunciano la richiesta di pagamento del contributo unificato da parte della cancelleria nell'ipotesi in cui venga disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.;
- rilevato che per valutare se la integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ex art 102 c.p.c. sia o meno soggetta al pagamento del contributo unificato previsto dalla vigente normativa, occorre far riferimento all'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- considerato che il comma 3 della citata norma, così come sostituito dall'art. 28, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183, dispone che:
“3. La parte di cui al comma 1 [*la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati*], quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui

ORDINE degli AVVOCATI BARI

Prot.....

Bari,

consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”;

- rilevato altresì che l'integrazione del contraddittorio, così come disposta dal giudice ex art.102, comma 2 c.p.c. non rientra nelle fattispecie previste dal comma 3 dell'art. 14 T.U. Spese di Giustizia e pertanto non comporta il versamento di un ulteriore contributo unificato;

- considerato infine che la domanda di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non può essere considerata quale chiamata in causa di terzo atteso che, con tale domanda, la parte si limita a rilevare la necessità di integrare il contraddittorio lasciando al giudice la decisione in merito alla stessa: di conseguenza la parte che chiede l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non deve integrare e/o pagare il contributo unificato;

- valutato che tale ultima interpretazione è stata avallata dal Coordinatore del Settore Civile del Tribunale di Torino con nota del 9 luglio 2012 (prot. 960/I), vistata dal Presidente del medesimo Tribunale;

Tanto premesso, rilevato e considerato,

**ORDINE degli AVVOCATI
BARI**

Prof.....

Bari,

Invita

Il Dirigente Amministrativo del personale di cancelleria del Tribunale di Bari a porre in essere ogni intervento necessario alla desistenza delle cancelleria da tali richieste nel rispetto dalle norme previste dal T.U. spese di giustizia; tanto anche al fine di evitare eventuali contenziosi in materia.

Invita altresì il Presidente del Tribunale di Bari ad esprimersi sulla questione.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, al Dirigente Amministrativo del personale di cancelleria del Tribunale di Bari ed ai Dirigenti di Cancelleria delle Sezioni Civili del Tribunale di Bari.

OMISSIS

E' per copia conforme.

Bari, 19 dicembre 2016



**Il Consigliere Segretario
(Avv. Antonio Benegiamo)**